

tante autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, ed alla interpellanza del deputato Bixio.

Se non vi hanno opposizioni, seguirò questo sistema.

Siamo dunque all'articolo 7 che diverrebbe 8. Ora pregherei l'onorevole Sirtori di farmi passare la nuova proposta.

SIRTORI. Prima ho bisogno di dare alcune spiegazioni.

PRESIDENTE. Ma converrebbe prima leggere quella nuova proposta; però parli.

SIRTORI. Ma ora non si tratta precisamente della nuova proposta. Si tratta di ritornare sulla forma che fu adottata ieri per l'articolo 7. Il concetto di questo articolo era di dare ad alcune categorie di militari, cioè ai feriti, ecc., che fossero stati giubilati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i vantaggi che sono accordati dalla legge 27 giugno 1850 all'articolo 43.

Per analogia a quello che esiste s'intendeva di mettere parimente un articolo in questa legge solamente nel formularlo; invece di fare quest'applicazione di analogia fu messa una disposizione che lascia luogo a dubbio; motivo per cui la Commissione d'accordo col Ministero proporrebbe di formulare nuovamente l'articolo 7 in questo modo:

« I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 27 giugno 1850, le vedove ed i figli dei militari che fossero morti nelle medesime, o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere della disposizione di questa legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta. »

Il concetto è esattamente lo stesso, non c'è nessuna modificazione, salvo che la dicitura è diversa, perchè in quella che fu votata ieri non è espresso chiaramente il concetto, e potrebbe dar luogo a molte contestazioni.

Dunque, se non vi sono difficoltà all'articolo 7 come fu votato ieri sarebbe sostituito l'articolo 7 come ora è formulato.

PRESIDENTE. In quanto a questo, non vi può essere difficoltà, essendo ciò conforme all'articolo 52 del regolamento.

SIRTORI. Ora dunque la discussione verrebbe sull'articolo che era 7, e che diventa 8.

Quanto a questo articolo, la Commissione si è messa d'accordo coll'onorevole ministro, per formularlo nel modo seguente:

« Art. 7. Il privilegio stabilito in favore di alcuni militari dall'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore, non si applicherà più che ai marescialli di alloggio dei carabinieri reali, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado, e venti anni di permanenza nella loro arma.

« È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei luogotenenti generali, di cui è cenno nel secondo alinea dell'articolo 13 della legge 27 giugno 1850.

« Ai luogotenenti dell'arma dei carabinieri, d'artiglieria, del genio e dello stato maggiore, i quali contino due anni di servizio nel grado loro, e venti anni di permanenza in una o più di dette armi, è accordato l'aumento del quinto alla pensione loro spettante, quando anche in complesso venisse questa a superare il massimo stabilito per tale grado.

« Tutti i militari graduati, eccezione fatta dei predetti marescialli d'alloggio e luogotenenti, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante, se abbiano compito dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado. »

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SALARIS. Non farò che una osservazione e brevemente sull'articolo testè letto che si vorrebbe aggiungere al progetto di legge che si discute. Forse non avrò afferrato esattamente il concetto di questo novello articolo di cui fu data una fuggevole lettura.

Io non intendo perchè si voglia conservare ai sottotenenti e luogotenenti delle armi speciali il beneficio della pensione dovuta al grado superiore, e si ricusi eguale beneficio ai capitani delle armi medesime.

Le ragioni che persuasero la Commissione ed il ministro della guerra a proporre questo articolo che contiene una favorevole disposizione ai luogotenenti delle armi speciali, io le comprendo, e non le dirò; ma queste ragioni esisterebbero ancora in favore dei capitani, e quindi, se queste ragioni hanno una forza, esse devono esercitarla a favore degli uni e degli altri.

Proporrei quindi che il beneficio che si propone col novello articolo per i luogotenenti sia pure esteso ai capitani.

SIRTORI. La ragione per cui quest'emendamento proposto dal ministro è accettato dalla Commissione, è la seguente:

Il concetto di tutta la legge è di fare qualche vantaggio ai militari colla nuova tabella; ora i luogotenenti delle armi speciali sono i soli che colla nuova tabella, invece di avere un vantaggio, avrebbero dalla nuova legge un danno. Del resto quest'emendamento è d'iniziativa della Commissione; essa certamente aveva grande desiderio di rimanere fedele al principio di eguaglianza. Nondimeno, dietro la ragione esposta dal ministro della guerra, cioè che sarebbe, per così dire, violato il principio stesso della legge, mentre si richiederebbe danno ad un certo numero di coloro ai quali si vorrebbe portare vantaggio, cioè ai luogotenenti delle armi speciali; per questa ragione che pare evidente, la Commissione ha accettato l'emendamento proposto dal ministro.

SANGUINETTI. Io ho chiesto la parola per avere o dalla Commissione, o dal signor ministro della guerra, uno schiarimento.

Nell'articolo testè letto dall'onorevole Sirtori sta scritto che ai luogotenenti dell'artiglieria, del genio e dello stato maggiore, i quali avessero certi anni di ser-